

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio

Art. 648 Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'[articolo 628](#), terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'[articolo 629](#), secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'[articolo 625](#), primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.